

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (770-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . Pag. 352, 353, 354 e passim
AZIMONTI, relatore alla Commissione 352, 355, 356
BONAZZI 354, 355, 356
CENGARLE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 356

GAROLI Pag. 354
SICA 354
VARALDO 354

Discussione e rinvio:

« Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada » (1567):

PRESIDENTE 350, 351, 352
DERIU, relatore alla Commissione 350
DE SANCTIS 351
FERMARIELLO 351, 352

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada » (1567)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ».

Informo gli onorevoli senatori che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha espresso parere favorevole su questo provvedimento.

Prego il senatore Deriu di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E R I U, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dirò subito che il disegno di legge al nostro esame merita una rapida approvazione in quanto si tratta di dare esecuzione all'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 del 25 marzo 1969, il quale detta norme intese ad armonizzare alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Queste disposizioni riguardano più precisamente il riposo giornaliero di cui deve fruire il personale dipendente, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori. Tale riposo è previsto in almeno undici ore consecutive per gli addetti ai trasporti di merci; è però prevista anche la possibilità di derogarvi per non più di due volte alla settimana, con un periodo di riposo di nove ore se goduto in luogo considerato di sede ordinaria, e di otto ore se goduto fuori sede: ciò in relazione ad eventuali possibili esigenze di servizio. Lo stesso regolamento della CEE all'articolo 11, paragrafo 2, dispone poi per gli addetti al trasporto dei viaggiatori che il riposo debba essere di almeno dieci ore consecutive, senza possibilità di deroga durante

la settimana, oppure di undici con possibilità, in questo caso, di ridurre tale riposo nella settimana due volte a dieci ore e due volte a nove ore, sempre che si verifichino particolari esigenze nell'orario lavorativo.

L'articolo 11 del regolamento in questione stabilisce che vi debba essere una compensazione qualora si dovessero verificare deroghe alla durata dei riposi, e di ciò si occupa l'articolo unico del disegno di legge che stiamo esaminando. Esso prevede che, allorché i riposi siano stati ridotti, spetti al personale interessato un riposo compensativo; il provvedimento al nostro esame interpreta cioè la dovuta compensazione non in termini di prestazioni economiche supplementari, ma in termini di ulteriore riposo, rendendo quindi irrinunciabile il diritto al riposo quantitativamente considerato. Il riposo compensativo deve essere infatti pari alla durata del riposo ridotto, e deve essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la deroga.

L'ultima parte dell'articolo unico del disegno di legge dispone infine che il periodo di riposo compensativo e il periodo del riposo giornaliero possano essere cumulati.

Il disegno di legge mira dunque ad introdurre nella nostra legislazione la normativa di cui al sopra citato regolamento della CEE; e se c'è da fare un appunto è che il provvedimento è stato proposto troppo tardi al nostro esame, in quanto è molto atteso, rappresentando il sodisfacimento di una giusta esigenza del personale addetto ad un lavoro delicato e faticoso; per queste ragioni mi permetto di raccomandare alla Commissione la sua rapida approvazione.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Deriu per la sua relazione. Ricordo agli onorevoli senatori che in passato erano stati presentati disegni di legge che riguardavano i riposi degli autotrasportatori, disegni di legge poi accantonati in attesa del citato regolamento CEE, che risale ormai a cinque anni fa. È vero quindi che il presente provvedimento arriva con molto ritardo, ed è opportuno che noi lo approviamo nel più breve tempo possibile, sì da venire incontro ai desideri più che legittimi della categoria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R M A R I E L L O . Devo confessare di aver letto in fretta questo provvedimento e, in linea di massima, non mi sembra di aver nulla da obiettare. Mi sorge però un dubbio: se non vado errato, con questa normativa si finisce col facilitare un prolungamento dell'orario di lavoro degli addetti ai trasporti, con la possibile conseguenza — mi pare — che ciò porti ad una riduzione del personale addetto a questi servizi. Vorrei pertanto che questo dubbio venisse dissipato, altrimenti avrei delle perplessità ad approvare così in fretta il provvedimento. Allora, se il dubbio che ho espresso non ha ragione di essere o può esser chiarito nel corso di questa discussione, andiamo pure avanti. Diversamente, ritengo opportuno un approfondimento della questione.

P R E S I D E N T E . Sarebbe stato utile che ogni senatore avesse avuto sott'occhio il regolamento della CEE. Chiedo quindi agli onorevoli membri della Commissione se desiderano prendere visione del regolamento CEE, a meno che il relatore non sia in grado di dare una risposta immediata ai legittimi quesiti sollevati dal senatore Fermariello.

D E S A N C T I S . Sarei del parere di dare lettura dell'articolo 11 del citato regolamento, paragrafi 1, 2 e 6.

P R E S I D E N T E . Do lettura delle disposizioni del regolamento della CEE cui si riferisce l'articolo unico del disegno di legge. L'articolo 11 del suddetto regolamento, intitolato « Periodi di riposo », dice, al paragrafo 1:

« Ogni membro dell'equipaggio addetto ai trasporti di merci deve avere beneficiato di un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive durante il periodo di 24 ore che precede qualsiasi momento in cui egli esercita una delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere *c*) e *d*).

Il riposo giornaliero di cui al comma precedente può essere ridotto, non più di due volte in una settimana, a nove ore, ove detto periodo di riposo venga trascorso nel luogo

di sede dell'equipaggio (luogo di sede del veicolo), oppure, non più di due volte in una settimana, a 8 ore, ove detto periodo di riposo venga trascorso in luogo diverso dal luogo di sede dell'equipaggio (luogo di sede del veicolo ».

Il paragrafo 2 dello stesso articolo dice:

« Ogni membro dell'equipaggio addetto al trasporto di viaggiatori deve aver beneficiato, durante il periodo di 24 ore che precede qualsiasi momento in cui egli esercita una delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere *c*) e *d*):

di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilità di riduzione durante la settimana, o

di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto due volte alla settimana a 10 ore consecutive e due volte alla settimana a 9 ore consecutive, a condizione che nell'orario di trasporto sia prevista una pausa di una durata ininterrotta di almeno 4 ore, o siano previste due pause di una durata ininterrotta di almeno 2 ore, e che durante tali pause il membro dell'equipaggio non svolga nessuna delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere *c*) e *d*), o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale.

Il libretto individuale di controllo di cui all'articolo 14 deve contenere indicazioni che consentano di identificare il regime di riposo giornaliero di cui beneficia in una data settimana il membro di un equipaggio addetto al trasporto dei viaggiatori ».

E il paragrafo 6:

« Le riduzioni della durata del riposo giornaliero conseguenti all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2, devono essere oggetto di compensazione ».

Se per gli onorevoli colleghi è sufficiente la lettura dei paragrafi 1, 2 e 6 dell'articolo 11, possiamo procedere. Diversamente, data la delicatezza dell'argomento, e dato che il provvedimento è stato comunicato alla Presidenza del Senato soltanto il 1° marzo 1974 (non si tratta quindi di una data remota) non ho alcuna difficoltà a rinviare la discussione ad altra seduta; nel frattempo farò

distribuire ai membri della Commissione copia del regolamento della CEE sopra citato.

F E R M A R I E L L O. Ritengo che questa sia la soluzione migliore; potremo così approfondire il significato dei paragrafi letici dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (770-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Azimonti di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

A Z I M O N T I, *relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame è stato approvato dal Senato nella seduta del 15 maggio 1973 e circa un anno dopo, il 17 aprile 1974, è stato approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento.

Nel corso del dibattito al Senato emerse il comune convincimento che si trattasse di norme utili ed urgenti per permettere alle amministrazioni degli ospedali di sistemare definitivamente il personale ad essi trasferito dall'INPS, dall'INAIL, dalla Croce rossa italiana e dall'Istituto superiore di odontoiatria, personale che, tuttora, si trova in una posizione ibrida ed incerta.

Purtroppo, ripeto, nonostante l'importanza del problema e le pressioni intervenute anche da parte delle categorie interessate, il provvedimento non è ancora diventato legge dello Stato e la Camera, oltre ad averlo deliberato con molto ritardo, lo ha rinviato al Senato con tre modifiche: la soppressione dell'articolo 9, la soppressione del secondo comma dell'articolo 8 e, infine, un'integrazione alla fine del primo comma dell'articolo 6.

Dico subito che mentre sulle due modifiche soppressive posso dichiararmi d'accordo, in quanto la materia potrà avere una più compiuta regolamentazione generale in sede di riordinamento della disciplina previdenziale, per quanto riguarda invece l'emendamento aggiuntivo all'articolo 6 ho molte perplessità ed aggiungo che le stesse organizzazioni sindacali più rappresentative sono contrarie ad un suo definitivo inserimento nel testo del provvedimento.

Non leggerò agli onorevoli Commissari, anche perchè ne sono certamente a conoscenza, tutte le considerazioni giuridiche svolte dalle organizzazioni sindacali per suffragare la loro impostazione; mi limiterò a ricordare solamente le conclusioni cui esse sono pervenute: « Occorre pertanto giungere alla soppressione dell'emendamento poichè dal suo mantenimento sorgerebbero gravi problemi giuridici, amministrativi ed umani di non facile soluzione ».

Devo poi sottolineare che, tra l'altro, l'emendamento in questione è in netto contrasto con quanto stabilito all'articolo 7 del disegno di legge. Infatti, al testo del primo comma dell'articolo 6 da noi approvato che diceva: « Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5, rimanga alle dipendenze dell'INPS, nè al personale che abbia risolto per qualunque causa il rap-

porto d'impiego o di lavoro con gli Istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge », la Camera dei deputati ha aggiunto la frase: « fatta eccezione per il personale collocato in quiescenza dopo la emissione dei decreti di costituzione degli enti ospedalieri ».

Ebbene, questa disposizione aggiuntiva, ripeto, è in contrasto con il dettato dell'articolo 7 del provvedimento che dice: « Il rapporto d'impiego e di lavoro del personale di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta disciplinato, anche per quanto attiene al trattamento di quiescenza, di previdenza e di malattia, dalle disposizioni relative alle categorie di personale di cui faceva parte il personale medesimo alla data del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ».

In che cosa consiste questa contraddizione? Il disegno di legge in esame predispone una nuova disciplina per il trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie per il personale in questione che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, abbia esercitato una scelta, decidendo di passare alle dipendenze dell'ente ospedaliero.

Ora, applicare le presenti norme anche al personale che andrà in quiescenza prima dell'entrata in vigore del provvedimento non mi pare giusto, perchè tale personale non solo non ha compiuto la scelta di cui sopra, ma ha continuato il proprio rapporto economico, giuridico ed amministrativo con l'ente di provenienza tant'è vero che, allo stato attuale, questo stesso personale continua ad essere retribuito dall'ente di provenienza, mentre l'ospedale rimborsa all'ente le relative quote.

Mi pare dunque evidente che l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Camera sconvolga completamente la giusta impostazione dei problemi previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi a questa categoria di personale.

Per tutte queste considerazioni ritengo dunque opportuna la soppressione dell'ag-

giunta apportata all'articolo 6 dall'altro ramo del Parlamento.

Per completare la mia esposizione dirò che, nel corso degli incontri con le organizzazioni sindacali, queste mi hanno suggerito di sottoporre all'attenzione della Commissione un emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 5; dopo la prima parte di tale comma che recita: « Il numero delle domande da accogliere per le singole qualifiche, i criteri generali da adottare per l'accettazione delle domande stesse... » si dovrebbe infatti aggiungere: « ... le modalità attinenti all'inquadramento nei ruoli ordinari secondo i criteri di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico degli impiegati civili dello Stato... ».

L'articolo 200 del citato decreto, all'ultimo comma, recita: « Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta ».

Nonostante questo suggerimento delle organizzazioni sindacali, per la verità non pressante, il relatore ritiene pleonastico l'emendamento in quanto l'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 32, richiamato nel primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge, già dispone che il personale trasferito conservi la qualifica, ed anche la posizione di migliore favore, acquisita nell'ente di provenienza.

In conclusione, mi dichiaro disposto ad accogliere i due emendamenti soppressivi deliberati dalla Camera dei deputati, mentre invito la Commissione a valutare attentamente la mia proposta di sopprimere l'aggiunta introdotta dall'altro ramo del Parlamento al primo comma dell'articolo 6.

Infine mi auguro che il provvedimento, se dovesse tornare alla Camera qualora fosse accolta la soppressione da me proposta, concluda il proprio *iter* in un tempo assai breve.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

11^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (16 maggio 1974)

V A R A L D O . A proposito dell'emendamento all'articolo 5 cui ha fatto cenno il senatore Azimonti, faccio presente che esso è improponibile, non essendo collegato con gli altri emendamenti introdotti dalla Camera, sui quali deve limitarsi il nostro esame.

G A R O L I . A nome del Gruppo comunista dichiaro di considerare del tutto fondate le argomentazioni espresse dal relatore a favore della soppressione della modifica all'articolo 6 introdotta dalla Camera; non vorrei peraltro che questo comportasse un ulteriore ritardo di mesi, da parte dell'altro ramo del Parlamento, per la definitiva approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ho personalmente preso contatto con il Presidente della Commissione lavoro della Camera, onorevole Zanibelli, il quale mi ha dato assicurazioni in proposito, tanto più che l'emendamento all'articolo 6 era stato approvato dalla Commissione nonostante il parere contrario del Governo.

G A R O L I . La questione di cui si occupa il disegno di legge si trascina da parecchio tempo e mette in serie difficoltà le amministrazioni ospedaliere, per cui sarebbe auspicabile la più rapida approvazione del provvedimento.

Dopo l'assicurazione del Presidente, insistiamo anche noi nella proposta di sopprimere l'emendamento aggiuntivo all'articolo 6, ripristinando il testo originale, mentre siamo del parere di accogliere senz'altro le modifiche soppressive dell'articolo 9 e del secondo comma dell'articolo 8.

B O N A Z Z I . La proposta di sopprimere l'integrazione all'articolo 6 mi mette in serio imbarazzo. La modifica in questione recepisce infatti le esigenze di una vasta categoria di personale, di cui si erano interessati i parlamentari della regione alla quale appartengo. È noto che a Bologna esistono grossi problemi al riguardo, dei quali mi sono preoccupato unitamente ad altri parlamentari componenti la Commissione lavoro della Camera dei deputati: ieri sera e questa mattina stessa ho cercato di mettermi

in contatto con loro, ma non ci sono riuscito. L'innovazione di cui si discute rappresenta il frutto di discussioni avute con i sindacati provinciali e con il personale interessato della provincia di Bologna, per cui non me la sentirei di decidere, allo stato, sulla sua soppressione senza una breve pausa di riflessione. Proporrei quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, in modo da avere la possibilità di prendere i necessari contatti anche con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento che si sono occupati della questione.

P R E S I D E N T E . Richiamo l'attenzione del senatore Bonazzi sulla necessità di procedere al più presto all'approvazione del disegno di legge.

B O N A Z Z I . Non vedo però la necessità di procedere proprio ora con tanta fretta, ove si consideri che il disegno di legge fu approvato dal Senato addirittura il 15 maggio 1973.

P R E S I D E N T E . Appunto per questo, invece, è opportuno non rinviarne ulteriormente l'approvazione.

S I C A . A me pare che dalle dichiarazioni testè fatte dagli onorevoli colleghi si possa rilevare una concordanza di tutti i Gruppi sull'opportunità di accogliere la soppressione proposta dal relatore, dallo stesso ampiamente giustificata, e di trasmettere con sollecitudine alla Camera dei deputati il provvedimento onde cosentirne quanto prima la definitiva approvazione. Non ritengo peraltro che la richiesta di rinvio avanzata dal senatore Bonazzi sia sufficientemente motivata, per cui non posso che esprimere parere contrario a tale richiesta.

B O N A Z Z I . L'onorevole collega potrà anche non essere convinto dei motivi da me addotti a sostegno della richiesta di rinvio della discussione, ma non deve dire che essa non è motivata!

D'altra parte, essendo io sempre stato molto sensibile a tutte le istanze presentate dai colleghi e trattandosi di una questione non di poco conto, ritengo che la richiesta di rinvio sia meritevole di attenta considerazione.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle argomentazioni portate dal senatore Bonazzi e non nego che nella sua provincia siano state fatte delle pressioni da parte di alcune categorie. Sul piano strettamente personale, mi permetto però di osservare che il dovere primario del legislatore, soprattutto quando legifera in materia di rapporti di lavoro, è quello di recepire l'espressione ufficiale delle forze sociali interessate. Ed in questo caso — come ho detto nel corso della mia relazione — le organizzazioni sindacali del settore a livello nazionale si sono pronunciate a favore del ripristino del testo dell'articolo 6 varato dal Senato. Ripeto anzi che la lettera inviata dal sindacato, a firma del Segretario generale nazionale, Giuseppe Monaco (ma ho anche parlato direttamente con i rappresentanti di altre organizzazioni sindacali) espressamente conclude: « Occorre pertanto giungere alla soppressione dell'emendamento, poichè dal suo mantenimento, sorgerebbero gravi problemi giuridici, amministrativi e umani di non facile soluzione. Siamo certi del suo cortese appoggio e disponibili per ogni ulteriore chiarimento qualora ella lo ritenga necessario ». Esiste quindi al riguardo una chiara presa di posizione, una precisa e responsabile scelta delle organizzazioni sindacali di categoria.

Pertanto, pur dolendomi per l'onorevole collega, senatore Bonazzi, del quale riconosco l'obiettività e la sensibilità, data l'urgente necessità di porre fine una volta per tutte all'*iter* di questo provvedimento, onde consentire alle amministrazioni ospedaliere di sistemare sollecitamente il personale interessato, non posso che dichiararmi contrario alla richiesta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Bonazzi, indipendentemente dal merito della modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 6, sul problema della contraddizione che sorgerebbe tra tale articolo così modificato ed il successivo articolo 7. Molteplici sono quindi le considerazioni che ci portano ad approvare la soppressione proposta dal relatore. Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni del senatore Bonazzi che — dobbiamo dargliene

atto — si è sempre prodigato per il buon andamento dei nostri lavori, proporrei di sospendere per un'ora la seduta per consentire un approfondimento del problema.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

(La seduta è sospesa alle ore 11,10 e viene ripresa alle ore 12).

B O N A Z Z I . Signor Presidente, per quanto riguarda la modifica introdotta all'articolo 6, vennero interessati in passato, da parte dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna e della regione Emilia-Romagna, gli onorevoli Aldrovandi e Giovanardi, membri della Commissione lavoro della Camera, ed il sottoscritto, membro della Commissione lavoro del Senato. Per la verità, la regione Emilia-Romagna chiedeva l'estensione del provvedimento ad altro personale, e noi escludemmo che la richiesta potesse essere presa in considerazione perchè il principio si sarebbe, altrimenti, troppo allargato. È rimasto, invece, il problema riguardante l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, a proposito del quale sono stati numerosi i promemoria e le istanze presentati dal personale interessato in questo periodo di tempo.

È chiaro che stamane io mi trovo in grande imbarazzo, perchè ho cercato di mettermi in contatto con gli onorevoli Aldrovandi e Giovanardi e, purtroppo, l'uno è partito e l'altro si trova a casa ammalato. Ho telefonato all'onorevole Giovanardi e questi è rimasto molto sorpreso di quanto gli ho riferito e delle mie previsioni circa il probabile orientamento del Senato — che dal mio punto di vista non può essere accettato — in quanto immagino che le cose che ho dette e che dirò ancora saranno tenute in poca considerazione.

L'onorevole Giovanardi, comunque, mi faceva osservare, per quanto riguarda l'articolo 6, che la Commissione dovrebbe quanto meno considerare la possibilità di lasciare al personale interessato la facoltà di optare per le condizioni di miglior trattamento: e questo, del resto, in base ad un criterio che di solito viene tenuto presente.

Debbo dire, inoltre, che ho saputo che i componenti della Commissione hanno rice-

11ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (16 maggio 1974)

vuto una lettera dal sindacato: a me purtroppo tale lettera non è arrivata. E tengo, comunque, a fare osservare che ho sollevato la questione, non perchè sollecitato da interessi personali, ma in quanto è dall'aprile del 1973 che fra i parlamentari bolognesi facenti parte delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato sono intercorsi dei contatti in ordine all'argomento di cui all'articolo 6 e che quindi non potevo ignorare il problema.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Non mi resta che prendere atto delle osservazioni del collega Bonazzi. Debbo ricordare, tuttavia, che la facoltà di optare per le condizioni di miglior trattamento è già contemplata nel disegno di legge che stiamo esaminando. Pertanto, ripeto, pur considerando sotto certi aspetti il problema ancora aperto, penso che sarebbe molto saggio, nell'interesse delle categorie cui il provvedimento si rivolge, che il provvedimento venga approvato stamane con l'emendamento soppressivo da me proposto.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alle conclusioni del relatore e della maggioranza, facendomi carico delle sollecitazioni da più parti espresse, vale a dire di rendermi parte diligente nei confronti della Camera — qualora fosse soppressa l'integrazione al primo comma dell'articolo 6 — affinché il presente disegno di legge venga quanto prima approvato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame di tali modificazioni.

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5, rimanga alle dipendenze dell'INPS, nè al personale che abbia risolto per qualunque causa il rapporto

d'impiego o di lavoro con gli Istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per il personale collocato in quiescenza dopo la emissione dei decreti di costituzione degli enti ospedalieri.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Propongo che sia ripristinato il testo approvato dal Senato, sopprimendo le parole da: « fatta eccezione » fino alla fine del comma.

B O N A Z Z I . Sono contrario e quindi voterò contro questa proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 6, proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma dell'articolo 8.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 9.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Gli altri articoli e le annesse tabelle non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO